



Presidente



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Codice DA 07609, 20190	
CORTE D'APPELLO DI POLICIA	
12381	19 OTT. 2022

Al sig. Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI

e, p.c.,
al sig. Capo di Gabinetto

al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
all'Ispettorato generale

Oggetto: sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 7 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2022- illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

Si comunica che la Corte Costituzionale con sentenza n. 140 del 7 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2022 (allegato 1), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), "nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo".

Di conseguenza, sulla base di tale pronuncia gli uffici giudiziari, su esplicita richiesta della parte, potranno rilasciare la copia della sentenza "per uso giudizio di ottemperanza" anche se non sia stato assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro di cui all'art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986; per il rilascio della copia esecutiva telematica valgono le disposizioni contenute nella circolare emanata da questa Direzione generale prot. DAG 24494.U del 4.02.2021 da ritenersi applicabili fino al 31.12.2022 in forza dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Si ricorda, inoltre che a mente del terzo comma del citato art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986, il cancelliere dovrà apporre *"sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso"*.

Tenuto conto dei riflessi che tale pronuncia ha sul rilascio delle copie esecutive da parte degli uffici giudiziari, si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea immediata diffusione della presente nota.

Roma, 18 ottobre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Martino

